



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO DI PUBBLICI
PROCLAMI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 3218/2022
REG.PROV.CAU. DEL TAR LAZIO – ROMA, SEZ. V,
PUBBLICATA IN DATA 20/05/2022 NELL'AMBITO DEL
GIUDIZIO N.R.G. 4090/2022**

In esecuzione dell'ordinanza Collegiale resa dal T.A.R. Lazio-Roma, Sezione V, n. 3218/2022 del 20.05.2022, nell'ambito del giudizio n.R.G. 4090/2022, promosso dalla società **DE.MO. Pesca di Pasquale Della Monica & C. s.a.s.**, con sede legale in Cetara (SA), alla Via Campinola, n. 1 – C.A.P. 84010 (P.I. 03009110655), in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Pasquale Della Monica, (C.F. DLLPQL57T12C584W), nato a Cetara (SA), il 12/12/1957, rappresentata e difesa dagli avvocati Prof. Gennaro Terracciano (C.F. TRRGNR60E08F839R) e Andrea Marco Colarusso (C.F. CLRNRM87L04A512L), con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Gennaro Terracciano, in Roma, alla Piazza San Bernardo, 101; contro il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; il Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica; la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura-PEMAC 3, e nei confronti di Euromar di Ganesio Pietro & C. s.n.c. (P.I. 02961680879); Nino Castiglione s.r.l. (P.I. 01992100816), San Michele s.r.l. (P.I. 09416471218), si rappresenta quanto segue:

**1) AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE
E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO – ROMA, SEZ. V –
N.R.G. 4090/2022;

2) STATO DEL GIUDIZIO:



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Con ordinanza n. 3218/2022, resa in data 20/05/2022, il T.A.R., rilevando la sussistenza di profili di *fumus boni iuris* e di *periculum in mora*, in accoglimento della formulata istanza cautelare, stante anche l'imminente apertura della campagna di pesca del tonno rosso, ha disposto l'attribuzione con riserva - e fino all'esito del giudizio di merito – della quota di cattura pari a 68,419 tonnellate alla M/P Maria Antonietta, di proprietà della ricorrente, a valere sul contingente indiviso residuale (UNCL) pari a 249,42 tonnellate.

Il Collegio, nel medesimo provvedimento, ha autorizzato, come richiesto dal ricorrente, la notifica per pubblici proclami al fine dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli armatori delle unità di pesca contemplate nell'elenco di cui all'allegato 1 e all'allegato 2 del decreto del Direttore Generale n. 0141913 del 28/03/2022, pubblicato in data 04/05/2022, avente ad oggetto "Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2022", impugnato con i motivi aggiunti.

In particolare, il Collegio ha rilevato che *"in relazione all'elevato numero dei controinteressati può disporsi, ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax), che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti gli armatori delle unità di pesca contemplate nell'elenco di cui all'allegato 1 e all'allegato 2; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile"*.

L'udienza pubblica per la discussione del ricorso è stata fissata in data 21/10/2022.

3) RICORRENTE:



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

DE.MO. Pesca di Pasquale Della Monica & C. s.a.s., con sede legale in Cetara (SA), alla Via Campinola, n. 1 – C.A.P. 84010 (P.I. 03009110655), in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Pasquale Della Monica, (C.F. DLLPQL57T12C584W), nato a Cetara (SA), il 12/12/1957;

4) **RESISTENTI:**

- **Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali** (C.F. 97099470581), con sede in Roma, alla Via XX Settembre, n. 20 – CAP 00187, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;

- **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**, con sede in Roma, alla Via XX Settembre, n. 20 – CAP 00187, in persona del Capo Dipartimento e legale rappresentante *pro tempore*;

- **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura-PEMAC 3**, con sede in Roma, alla Via XX Settembre, n. 20 – CAP 00187, in persona del Dirigente Generale e legale rappresentante *pro tempore*;

5) **CONTROINTERESSATI EVOCATI IN GIUDIZIO:**

- **Euromar di Ganesio Pietro & C. s.n.c. (P.I. 02961680879)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Aci Castello (CT), alla via Dietro Chiesa, n. 48 – CAP 95021;

- **Nino Castiglione s.r.l. (P.I. 01992100816)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Erice (TP), alla Contrada San Cusumano – CAP 91016;



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

- **San Michele s.r.l. (P.I. 09416471218)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Lacco Ameno-Isola di Ischia (NA), alla via Pannella, n. 74 – CAP 80076.

6) **PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:**

6.1) Con il ricorso principale, annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari:

- provvedimento prot. n. 0155595 del 05/04/2022, adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura – PEMAC III, avente ad oggetto *“De.Mo. Pesca S.a.s. di Pasquale della Monica & C.: istanza di “restituzione” del permesso speciale di pesca del tonno rosso. Diniego istanza del 26 dicembre 2019 Risposta alle osservazioni del 4 marzo 2022 (Prot. 7 marzo 2022). Prosecuzione nota n. 1051158 del 4 marzo 2021”*;

- ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa, ove lesiva, la determinazione di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, adottata ai sensi dell'art. 10-bis, con nota prot. 006199 del 14/02/2022, nonché, ove lesiva, la nota prot. 0105158 del 04/03/2021;

nonché

- per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno originante dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati, mediante ristoro in forma specifica o per equivalente della posizione giuridica lesa corrispondente all'attribuzione della quota di cattura del tonno.

6.2) Con il ricorso per motivi aggiunti, annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari:



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

- del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali-Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica-Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, prot. interno n. 0141913 del 28/03/2022, pubblicato in data 04/05/2022, avente ad oggetto “Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2022” e recante la ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2022, secondo lo schema ivi contenuto e dettagliato negli allegati 1 e 2;

7) SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

La ricorrente **DE.MO. Pesca di Pasquale Della Monica & C. s.a.s.**, formulava, già in data 03/10/2019 e poi in data 09/03/2021, istanza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di ottenere la riattribuzione di una quota tonno pari a 68,419 tonnellate, previa rivalutazione all'attualità, al M/P “Maria Antonietta” SA57, di sua proprietà e già autorizzato alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione, titolare nell'anno 2020 di una quota di 259,051 tonnellate.

Detta quota - originariamente di proprietà della Società Pescazzurra, che aveva ceduto alla ricorrente DE.MO. Pesca s.a.s. il ramo d'azienda (facente parte dell'attività sociale), avente ad oggetto l'attività di pesca e allevamento di tonno rosso, cui fa capo la quota di tonno – non era stata più assegnata alla società cedente, all'esito della sospensione della licenza di pesca in virtù di un provvedimento di interdittiva antimafia e dei provvedimenti di sequestro e confisca resi dal Tribunale di Messina-sez. Misure di Prevenzione.

Dette circostanze ostative, tuttavia, erano integralmente venute meno, rispettivamente, sin dall'anno 2013 e dall'anno 2017.



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Con nota prot. n. 69199 del 14/02/2022, il Ministero, in riscontro all'istanza del 09/03/2021, adottava la comunicazione, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, dei motivi ostativi all'accoglimento della stessa, invitando la Società a presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti pertinenti entro il termine di dieci giorni.

In data 7 marzo 2022, con nota trasmessa a mezzo pec, la DE.MO. Pesca faceva pervenire le proprie articolate osservazioni al preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis.

Con il provvedimento prot. 0155595 del 05/04/2022, l'Amministrazione, non tenendo in alcun conto le osservazioni presentate dall'impresa in riscontro al preavviso di diniego, adottava il provvedimento di diniego della formulata istanza di attribuzione, impugnato con il ricorso principale.

Conseguentemente, con Decreto prot. interno n. 0141913 del 28/03/2022, impugnato con motivi aggiunti, il Ministero ha stabilito la ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2022, sulla base del totale ammissibile di cattura (TAC), ripartito a livello comunitario tra le flotte degli Stati membri con Regolamento UE n. 2022/109, in base al quale è stata confermata la quota nazionale pari a 4.745,34 tonnellate, nonché del Piano Annuale di Pesca e di Capacità (2022), in virtù del quale è stata riconosciuta all'Italia la possibilità di autorizzare un numero massimo di 21 imbarcazioni (circuizione), 40 imbarcazioni (palangaro) e 6 impianti di tonnara fissa.

Con il gravato decreto, il contingente nazionale è stato suddiviso per sistemi di pesca (circuizione, palangaro, tonnara fissa, pesca sportiva/ricreativa), nonché per singole unità autorizzate, individuate negli Allegati 1, 2 e 3, e non è stata disposta l'attribuzione alla DE.MO. Pesca della quota richiesta.



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Il danno alla posizione giuridica della ricorrente, che ha condotto alla proposizione di ricorso per motivi aggiunti, è tanto più grave se si considera che, con il gravato decreto ministeriale, è stata riservata una consistente quota non divisa di 249,42 tonnellate (pari al 5,256%), senza ulteriormente motivare al riguardo.

MOTIVI DEL RICORSO INTRODUTTIVO:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. Sviamento.

Il ricorrente ha censurato l'assoluto difetto di motivazione del provvedimento di diniego, che non ha garantito nemmeno una parvenza di motivazione esaustiva e logicamente coerente in riscontro alle osservazioni pervenute dal ricorrente, limitandosi a richiamare acriticamente i motivi ostativi trasmessi in data 14 febbraio 2022, a titolo meramente confermativo di un diniego già cristallizzato indefettibilmente in sede di preavviso, che è atto endo-procedimentale non impugnabile.

II. Violazione e falsa applicazione della L. n. 963/1965 e del relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 1639/1968. Violazione e falsa applicazione del D.M. del 26/07/1995. Violazione e falsa applicazione del D.M. del 27/07/2000. Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 154/2004 e del D.lgs. n. 4/2012 e del D.M. 26/01/2012. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, illogicità e irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento di potere. Difetto di motivazione.



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Il ricorrente, in ogni caso, a prescindere dalla carenza del corredo motivazionale del diniego impugnato, ha censurato anche la carenza e illogicità della motivazione a supporto del preavviso di rigetto a cui la P.A. ha fatto integralmente richiamo.

Dalla ricostruzione in fatto è emerso che all'esito del venire meno delle circostanze legittimanti la sospensione del titolo abilitativo in ragione della prognosi infiltrativa (come riconosciuto espressamente dall'Amministrazione), il Ministero non ha mai reso un espresso provvedimento di diniego dell'istanza di attribuzione/riassegnazione della quota tonno.

In alcun modo dal mero rilascio, con il provvedimento prot. n. 105158 del 04/03/2021, del nulla osta per la costruzione di nuova imbarcazione ai sensi del D.M. del 1995, poteva trarsi in via espressa, o implicita, un motivato diniego all'istanza di attribuzione della quota.

Nel caso di specie, dal contegno della ricorrente (e anche della sua dante causa) contrariamente a quanto rilevato dall'Amministrazione in sede di preavviso di diniego non si è mai potuta rinvenire una manifestazione della volontà abdicativa della quota da parte del ricorrente.

III. Violazione e falsa applicazione della L. n. 963/1965 e del relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 1639/1968. Violazione e falsa applicazione del D.M. del 26/07/1995. Violazione e falsa applicazione del D.M. del 27/07/2000. Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 154/2004 e del D.lgs. n. 4/2012 e del D.M. 26/01/2012. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 della Costituzione e dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, illogicità e irragionevolezza, difetto



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento di potere. Difetto di motivazione. Sulla titolarità della quota tonno.

Si è contestato che l'Amministrazione ha erroneamente trascurato di considerare che la ricorrente doveva ritenersi pienamente titolare del diritto all'attribuzione della quota tonno per 68,419 tonnellate, originariamente facente capo alla Pescazzurra.

Come desumibile nella ricostruzione diacronica dello svolgimento procedimentale, la temporanea mancata assegnazione della quota di cattura rappresentava una interinale conseguenza necessitata del provvedimento di sospensione della licenza all'esito dei provvedimenti di interdizione antimafia e del giudice di prevenzione.

La sospensione in oggetto, aveva natura dichiaratamente cautelativa e interinale, avendo l'Amministrazione espressamente riconosciuto che non sussistevano motivi di revoca della licenza.

Dunque, la titolarità della quota che, ai sensi della risoluzione n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, del 22 febbraio 2011, va inquadrata tra le componenti dell'impresa ed in particolare nella categoria dei beni immateriali, essendo legata e direttamente inerente alla possibilità di svolgimento dell'attività di impresa, doveva essere riacquisita all'esito del venire meno della sospensione ministeriale.

Si è evidenziato che l'Amministrazione abbia male esercitato la propria discrezionalità non adottando alcun presidio per la ri-attribuzione della quota, all'esito del venire meno delle circostanze ostative che avevano determinato la sospensione da essa stessa disposta.



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Ciò con necessità di ristorare in forma specifica o per equivalente la posizione giuridica illegittimamente lesa dalla P.A.

MOTIVI DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

I. ILLEGITTIMITÀ IN VIA AUTONOMA. Violazione e falsa applicazione del regolamento UE nn. 2016/127 e ss.mm.ii. e 2022/109, della Raccomandazione ICCAT n. 19-04. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. Sviamento.

L'illegittimità del contegno dell'Amministrazione appare ancor più grave se si considera che con il Decreto di ripartizione impugnato con motivi aggiunti il Ministero ha confermato l'incremento di una consistente quota indivisa di 249,42 tonnellate (pari al 5% del contingente nazionale) a copertura delle catture accessorie, non vincolata a livello sovranazionale, da ripartirsi mediante una determinazione discrezionale dell'autorità nazionale, che, addirittura, può stabilire di assegnarle anche alle unità non autorizzate alla cattura del bersaglio del tonno rosso, risultano complessivamente iscritte negli uffici marittimi nella giurisdizione di una determinata Direzione Marittima.

Il doppio livello di discrezionalità dell'Autorità statale anche con riguardo a detta quota indivisa consente, dunque, di tutelare in fase cautelare e di merito la posizione giuridica della ricorrente.

II. ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. Sviamento.



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Si rinvia al sunto del corrispondente motivo di ricorso principale.

III. ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA. Violazione e falsa applicazione della L. n. 963/1965 e del relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 1639/1968. Violazione e falsa applicazione del D.M. del 26/07/1995. Violazione e falsa applicazione del D.M. del 27/07/2000. Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 154/2004 e del D.lgs. n. 4/2012 e del D.M. 26/01/2012. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, illogicità e irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento di potere. Difetto di motivazione.

Si rinvia al sunto del corrispondente motivo di ricorso principale.

IV. ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA. Violazione e falsa applicazione della L. n. 963/1965 e del relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 1639/1968. Violazione e falsa applicazione del D.M. del 26/07/1995. Violazione e falsa applicazione del D.M. del 27/07/2000. Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 154/2004 e del D.lgs. n. 4/2012 e del D.M. 26/01/2012. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 della Costituzione e dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, illogicità e irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento di potere. Difetto di motivazione. Sulla titolarità della quota tonno.

Si rinvia al sunto del corrispondente motivo di ricorso principale.



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

8) CONCLUSIONI RASSEGNALE NEL RICORSO E NEI MOTIVI AGGIUNTI.

- accogliere nel merito il ricorso e i motivi aggiunti con ogni conseguente statuizione in ordine all'annullamento degli atti impugnati in epigrafe e all'accertamento del diritto alla quota di cattura del tonno in capo alla ricorrente;
- accogliere, in quanto sorretta dal *fumus boni juris* e dal *periculum in mora*, la formulata istanza interinale collegiale;
- accogliere la domanda risarcitoria formulata, con il conseguente ristoro in forma specifica, anche a valere sul contingente indiviso UCL, o per equivalente del danno subito dall'impresa in ragione della perdita della quota di cattura del tonno, con riserva di quantificazione in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. da disporsi in giudizio.

Si insiste nella richiesta di accoglimento dell'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e della formulata istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.

Con condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio (ivi compreso l'importo del contributo unificato versato).

9) MODALITÀ DI CONOSCENZA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso l'inserimento del numero di R.G. 4090/2022 nella sottosezione "ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "T.A.R. Lazio-Roma" della sezione "TAR".



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

10) PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO:

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione V del TAR Lazio, Roma, del 20.05.2022, n. 3218, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Si allegano e costituiscono parte integrante del presente avviso:

- Istanza di pubblicazione;
- Ordinanza del TAR Lazio – Roma, sez. V, n. 3218/2022 REG.PROV.CAU. del 20.05.2020;
- Elenco nominativo dei controinteressati di cui agli allegati 1, 2 e 3 del D.D. n. 0141913 del 28/03/2022;
- Copia del ricorso e dei motivi aggiunti.

Roma, 24/05/2022

Con osservanza.

Prof. Avv. Gennaro Terracciano

Avv. Andrea Marco Colarusso